

Al Sindaco del Comune di Montopoli in Val d'Arno
Ufficio Protocollo Generale
- Montopoli in Val 'Arno

OGGETTO: Candidatura alla carica di componente della Consulta delle Frazioni.

Il / La sottoscritto /a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____, Via _____
_____ Frazione _____ n. _____,
Tel. _____, E mail _____,

presa visione del vigente " *Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione* " del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 dell' 08\11\2019 ;

consapevole che la propria candidatura **puo' essere presentata per la Consulta di una sola Frazione**

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a componente della Consulta di Frazione in rappresentanza della seguente frazione (*contrassegnare la sola frazione per cui si chiede la candidatura*):

- Montopoli capoluogo (Consulta n. 1)
- S.Romano -Angelica (Consulta n. 2)
- Capanne (Consulta n. 3)
- Casteldelbosco (Consulta n. 4)
- Marti (Consulta n. 5)

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , le sanzioni previste dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di falsità negli atti

DICHIARA

1. di essere nato a _____
il _____ e di essere cittadino _____;

2. di essere residente nel Comune di _____,
Via/Piazza _____, civ. _____
Frazione _____
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'**art. 18, comma 5 , del vigente Regolamento Comunale** degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione approvato con deliberazione C.C. n. 109 dell' 8.11.2019 ;
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'**art. 18, commi 6 , del vigente Regolamento Comunale** degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione approvato con deliberazione C.C. n. 109 dell' 8.11.2019 e, in dettaglio, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla candidature come elencate all'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 (*Cause ostative alla candidatura*) ;
5. di accettare integralmente le norme contenute nel vigente "*Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione*" del Comune di Montopoli in Val d'Arno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 dell'08\11\2019 .

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs 196/2003 dà il suo consenso per il trattamento dei dati personali.

Si allega: copia di documento di identità in corso di validità

_____ li _____
(luogo) (data)

Firma del richiedente

Nota: Il *Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione* è pubblicato integralmente sul sito del Comune - www.comune.montopoli.pi.it - il Comune - Statuto e regolamenti- Amministrazione generale .

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Montopoli in Val d'Arno. I dati personali raccolti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito <http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy>

Estratto del "Regolamento degli istituti di partecipazione e della rappresentanza della popolazione "

(Approvato con delibera CC n. 109 dell'8.11.2019)

TITOLO III - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - CONSULTE DI FRAZIONE

- ART. 16

Istituzione, definizione e metodo di convocazione

1. *In conformità e per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 55 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti **Consulte di Frazione**:*

- *Consulta di Frazione n. 1, Montopoli Capoluogo*
 - *Consulta di Frazione n. 2, San Romano- Angelica*
 - *Consulta di Frazione n. 3, Capanne*
 - *Consulta di Frazione n. 4, Casteldelbosco*
 - *Consulta di Frazione n. 5, Marti*
-omissis

ART. 18

Coordinamento delle Consulte e Verbalizzazione delle Sedute

1. *Le Consulte di Frazione sono coordinate dal Coordinatore della Consulta, nominato con voto palese per alzata di mano, tra tutti gli intervenuti nella prima seduta legittimamente convocata dal Sindaco, **sulla base di auto-candidature dai cittadini residenti nella Frazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, espresse in apertura della seduta o previa domanda scritta da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune. E' possibile candidarsi in un'unica Frazione.***

2. *Il Coordinatore, che ha mandato biennale rinnovabile una sola volta, in quest'ultimo caso per la durata di 3 anni e comunque fino alla durata del mandato del Sindaco, convoca le sedute della Consulta di Frazione e definisce, in accordo con il Sindaco, l'ordine del giorno di ciascuna adunanza;*

3. *Il Coordinatore ha la facoltà di nominare un segretario, incaricato di redigere il verbale di ciascuna seduta e di farlo pervenire entro e non oltre 15 giorni all'attenzione della Giunta;*

4. *Al termine di ciascuna seduta viene data lettura del verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore della Consulta e controfirmato dal Sindaco o dall'Assessore ove presenti.*

5. *I ruoli di Coordinatore e Segretario della Consulta di Frazione sono incompatibili con qualsivoglia responsabilità od incarico in seno agli organi rappresentativi del Comune di Montopoli in val d'Arno in qualsiasi forma e denominazione e non possono essere eletti, altresì, coloro che hanno contenziosi aperti con l'Amministrazione Comunale.*

6. *Sono altresì incompatibili con le suddette cariche coloro che risultano dipendenti del Comune, coloro che ricoprono altre cariche in aziende ed istituzioni partecipate del Comune, coloro che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno, fatta eccezione per il limite di età*

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 58 Cause ostative alla candidatura

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e

componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.]
